SBV
SSE
SSIC
Schweizerischer Baumeisterverband
Société Suisse des Entrepreneurs
Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societad Svizra dals Impressaris-Constructurs

Scheda informativa

Misure di garanzia CCL PEAN 2025
Panoramica delle modifiche

1 Premessa

Le parti contraenti del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM) hanno concordato un aumento salariale generale dell'1,4% per il 2025. L'aumento salariale CNM è valido dal 1° gennaio 2025 e il relativo decreto di obbligatorietà generale è in vigore dal 1° marzo 2025. L'aumento salariale è parte integrante di un pacchetto di risanamento per il pensionamento flessibile nel settore dell'edilizia principale. Poiché nei prossimi anni la generazione del baby boom andrà in pensione, è necessario ridurre le prestazioni per garantire le pensioni. Con l'aumento dei contributi del datore di lavoro di ulteriori 0,5%, gli impresari costruttori sottolineano il proprio impegno sociale e la difesa del pensionamento flessibile.

2 Aumento salariale dal 1° gennaio 2025

- I **salari effettivi** e i **salari minimi** aumentano generalmente dell'**1,4%** a partire da gennaio 2025 (decreto di obbligatorietà generale dal 1° marzo 2025).

3 CCL PEAN: misure di risanamento

- Il **contributo finanziario** dei datori di lavoro è incrementato di un ulteriore **0,5%**, raggiungendo dunque 6% in totale, con il conferimento dell'obbligatorietà generale alla Convenzione addizionale XIII del CCL PEAN, vale a dire **dal 1° aprile 2025**.

- Sul **fronte delle prestazioni**, **dal 1° luglio 2025** sarà abolita la compensazione degli **accrediti di vecchiaia LPP**. Non saranno più eseguiti i versamenti da parte della Fondazione FAR alla cassa pensioni del beneficiario di rendita PEAN. I beneficiari della rendita PEAN devono provvedere autonomamente ai versamenti. L'adeguamento delle prestazioni riguarderà solo i nuovi pensionati. A chi è già in pensione sono garantiti i diritti acquisiti.

 Con l'entrata in vigore dell'art. 47a LPP il 1° gennaio 2021, gli assicurati LPP a partire dall'età di 58 anni hanno ora il diritto di rimanere assicurati presso l'ultima cassa pensione fino alla normale età di pensionamento LPP se il rapporto di lavoro viene interrotto dal datore di lavoro. Se il dipendente licenziato resta assicurato presso l'istituto di previdenza dell'ultimo datore di lavoro, può percepire le prestazioni della previdenza professionale sotto forma di rendita, anche se non trova più un nuovo impiego (che implica l'assicurazione presso l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro) prima che sorga il diritto alle prestazioni di vecchiaia LPP. Se è importante percepire le prestazioni di vecchiaia LPP sotto forma di rendita, l'unica soluzione sicura è la disdetta da parte del datore di lavoro.

 In caso di prosecuzione dell'assicurazione presso l'istituto di previdenza dell'ultimo datore di lavoro, è necessario consultare il relativo regolamento della cassa pensioni. Non è possibile fare affermazioni generali su cosa succeda quando cessa l'indennità giornaliera o quando viene versata la rendita PEAN.

Schweizerischer Baumeisterverband
Weinbergstrasse 49 / Postfach / 8042 Zürich / Telefon +41 58 360 76 00 / verband@baumeister.ch / www.baumeister.ch

Nel caso in cui la previdenza professionale non può più essere protratta, la prestazione d'uscita deve essere trasferita a un istituto di libero passaggio da cui le prestazioni di vecchiaia possono essere prelevate solo sotto forma di capitale.

- Per la **rendita completa** dovranno essere stati versati **20 anni di contributi** nell'arco degli ultimi **25** anni. Se questo requisito non è soddisfatto, può essere prevista una riduzione proporzionale della rendita oppure il differimento della sua riscossione.

 Il diritto ad una rendita PEAN ridotta continuerà a maturare a partire dai dieci anni contributivi, però questi devono attestarsi entro gli ultimi 25 anni prima dell'inizio della rendita PEAN. Negli ultimi sette anni contributivi non sono concesse interruzioni (pur restando ammessa una disoccupazione di al massimo due anni, a condizione che la persona si sia iscritta a un URC). Se gli anni contributivi non bastano per ottenere una rendita PEAN completa, la rendita sarà ora ridotta di 1/20 della rendita completa per ogni anno contributivo mancante (sinora era di 1/15), rispettivamente di 1/240 mensile (sinora era di 1/180). In caso di disoccupazione nel corso degli ultimi sette anni, la riduzione continuerà ad essere pari a 1/15 rispettivamente a 1/180.

- Per effetto della più recente **revisione AVS** (13esima rendita AVS), **dal 1° gennaio 2026** il **limite massimo della rendita PEAN** (che equivale oggi a 2,4 volte la rendita AVS semplice massima) sarà abbassato a **2,2 volte** la rendita AVS semplice massima.

- Vengono rafforzati gli incentivi per il prolungamento volontario del lavoro **dopo i 60 anni**. I supplementi accreditati per ogni «anno di differimento» sono stati innalzati al 10%:

Differimento di 0,5 anni	➔	Aumento della rendita del 5%
Differimento di 1 anno	➔	Aumento della rendita del 10%
Differimento di 1,5 anni	➔	Aumento della rendita del 15%
Differimento di 2 anni	➔	Aumento della rendita del 20%

- Il **termine di disdetta** per il CCL PEAN passa da **5** a **10 anni**.

- Se in futuro, contrariamente alle aspettative, dovessero essere necessarie **ulteriori misure di risanamento**, queste saranno sostenute dai lavoratori attraverso **aumenti dei contributi** o **adeguamenti delle prestazioni**.

4 Regolamento transitorio

Sono previste le seguenti disposizioni transitorie. A chi è già in pensione sono garantiti i diritti acquisiti.

- Se il diritto alla pensione FAR matura il 1° giugno 2025 o in una data precedente, si applicano le disposizioni vigenti.
- Se un richiedente di rendita PEAN potrebbe percepire la rendita PEAN il 1° giugno 2025 o in una data precedente, ma ne rinvia l'inizio al 1° luglio 2025 o a una data successiva, per il calcolo della rendita si applicano le disposizioni vigenti. Tuttavia, per il calcolo degli accrediti per «anno di differimento» si applicano le percentuali più alte delle disposizioni nuove.

I datori di lavoro devono tenere presente che, nonostante l'aumento dei contributi nel corso dell'anno, è necessario inoltrare una sola notifica dei salari definitiva tramite il portale della Fondazione FAR.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il servizio giuridico della SSIC:
Hotline: 058 360 76 76, rechtsberatung@baumeister.ch

Zurigo, 24.02.2025/MK/NST